



Aimeri Ambiente
gruppoBiancamano

Spett.le

Avv. Saverio Profeta

Comunicazione a mezzo pec:
info@pec.studioprofeta.it

**CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE
S.R.L.**

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

**ACCORDO
PARACONCORDATARIO TRA**

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (Mi), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte -

e

- **AVV. SAVERIO PROFETA** con sede in Via S. Cagnetti, 25 - 70121 Bari, C.F. PRFSVR65H02A662Q, P.IVA 04438310726, di seguito ("AVV. PROFETA"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);

1



Aimeri Ambiente

gruppoBiancamano

2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
 - a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di leasing, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di leasing verso Aimeri;
 - d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le



Aimeri Ambiente S.p.A.

gruppoBiancamano

banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;

- e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-fer I. fall. con l'Erario;
- f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-fer I. fall. con gli Enti Previdenziali;
- g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
- h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energelicambiente entro il 31.12.2021.

5. il Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Fallimentare - nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 I. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.

6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di faccidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-fer I. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelativi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

8. L'Avv. Profeta è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi Euro 228.252,95.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con l'Avv. Profeta in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, l'Avv. Profeta ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto



Aimeri Ambiente S.p.A.

gruppoBiancamano

di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. L'Avv. Profeta acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato AVV. SAVERIO PROFETA.....tratto presso la banca BANCA DI NAPOLI..... IBAN IT 528010100402510000001189.....mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore dell'Avv. Profeta. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri riceverà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione soddisfattiva. L'Avv. Profeta riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che - subordinatamente all'integrale rimborso del credito - non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.



4. MISCELLANEA

- 4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
 - b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti).;
 - c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.
- 4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
- 4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano (Milano)

All'attenzione
dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis
Pec:
aimeriambiente@legalmail.it
Fax: 02/528682225

- b) In caso di comunicazione all'Avv. Profeta

Avv. Saverio Profeta



Aimeri Ambiente S.p.A.

gruppoBiancamano

Via S. Cognetti, 25
70121 Bari (BA)

All'attenzione dell'Avv. Saverio Profeta

Pec: info@pec.studioprofeta.it

Fax: 080/5248842

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente



Aimeri Ambiente s.r.l.

gruppoBiancamano

dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.

- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.


• • •

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano li, 07 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Delegato


Alessandro De Andreis Unico
Amministratore Delegato
Aimeri Ambiente S.r.l.
Alessandro De Andreis

AVV. SAVERIO PROFETA



Spett.le
Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6 snc
20089 - Rozzano (Mi)
*Alla cortese attenzione dell'Amministratore Delegato
Dott.ssa Alessandra De Andris*

Genova, 21 febbraio 2017

a mezzo posta elettronica certificata

be

BonelliErede

Bonelli Erede Pappalardo
Studio Legale
via Barozzi 1
20122 Milano
• 39 02 771131 t.
via Vittoria Colonna 39
00193 Roma
• 39 06 845511 t.
via delle Casaccie 1
16121 Genova
• 39 010 84621 t.
Square de Meets 40
1000 Brussels
• 32 2 5520070 t.

Bonelli Erede Pappalardo LLP
30 Cannon Street
EC4M 6XH London
• 44 20 76536888 t.

in cooperation with
Kosheri, Rashed & Hind
16A, Maamal El Sokkar St
Garden City Cairo
• 202 27371195 t.

in cooperation with
Teshome Gabre-Mariam Bokan
Park Lane Towers
Kebele 03/05
Bole Sub-City Addis Ababa
• 251 0948298345 t.

belex.com

**PROPOSTA DI ACCORDO PARACONCORDATARIO CON
LO STUDIO LEGALE BONELLI EREDE**

Ugregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra lettera in data odierna qui di seguito integralmente ritrascritta e sottoscritta in calce in segno di integrale accettazione e conferma.

* * *

“Spett.le

Studio Legale Bonelli Erede

Via delle Casaccie n. 1

16121 - Genova

All'attenzione del Prof. Avv. Marco Arato

CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI

AMBIENTE S.R.L.

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

ACCORDO PARACONCORDATARIO TRA



be

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERJ"),

- da una parte -

e

- **STUDIO LEGALE BONELLI EREDE** con sede in Genova, Via delle Casacchie n. 1, C.I., P.IVA 12735620150 di seguito ("ST. BONELLI EREDE"), in persona del Prof. Avv. Marco Arato

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. *Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);*
2. *con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:*
 - a) *concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;*
 - b) *ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.*

be

3. *Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.*
4. *In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:*
 - a) *la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;*
 - b) *l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;*
 - c) *la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di leasing, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di leasing verso Aimeri;*
 - d) *la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, princi-*

be

- palmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;*
- e) *la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;*
 - f) *la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;*
 - g) *la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;*
 - h) *la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.*
5. *il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.*
6. *La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l.fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.*
7. *Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale. (1) non solo non è inferiore (dal pun-*

be

to di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

8. Lo St. Bonelli Erede è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l.fall., pari a complessivi Euro 70.059,93 comprensivo di I.V.A. e CPA.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con lo St. Bonelli Erede in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, lo St. Bonelli Erede ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA



- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

- 3.1. Rimborso. Lo St. Bonelli Erede acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
- 3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato allo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo presso la Banca Popolare di Vicenza - IBAN: IT90R0572801400631570581406, mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

be

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore dello St. Bonelli Erede. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

- 3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri recepirà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare – per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
- 3.4. Estinzione soddisfattiva. Lo Studio Bonelli Erede riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che subordinatamente all'integrale rimborso del credito non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.
- 3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

4. MISCELLANEA

- 4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
- b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti);
- c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni do-



vuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.

- 4.2. Modifiche. *Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.*
- 4.3. Comunicazioni. *Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:*

- a) *In caso di comunicazione ad Aimeri:*

*Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4Palazzo Q6
20089 Rozzano(Milano)
All'attenzione dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis
Pec: aimeriambiente@legalmail.it
Fax: 02/528682225*

- b) *In caso di comunicazione allo Studio Legale Bonelli Errede*

*Studio Legale Bonelli Errede
Via delle Casacce n. 1
16121, Genova
All'attenzione del Prof. Avv. Marco Arato
Pec: marco.arato@pec.beplex.com*



be

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. **LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO**

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. **IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.**

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza

be

possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riprodotte integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano li, 21 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.


L'Amministratore Delegato Unico

Alessandra De Andrè
Amministratore Delegato

In segno di piena ed integrale conferma ed accettazione.

STUDIO LEGALE BONELLI E REDE

(Prof. Avv. Marco Arato)





Aimeri Ambiente s.r.l.
gruppoBiancamano

Spett.le

Studio Legale Acqua Barralis

Comunicazione a mezzo pec:

ferdinando.acquabarralis@ordineavvocatisv.it

**CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE
S.R.L.**

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

**ACCORDO
PARACONCORDATARIO TRA**

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte -

e

- **STUDIO LEGALE ACQUA BARRALIS** con sede in P.zza Vittorio Emanuele II, 14 - 17024 Finale Ligure, C.F., P.IVA 00936360098, di seguito ("ST. LEGALE ACQUA BARRALIS"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società



Aimeri Ambiente ^{S.r.l.}

gruppoBiancamano

- controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
- a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso Il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
- a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di leasing, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di leasing verso Aimeri;



Aimeri Ambiente S.r.l

gruppoBiancamano

- d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;
 - e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelativi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (f) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ff) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di



Aimeri Ambiente S.r.l

gruppoBiancamano

liquidazione fallimentare di Aimeri.

8. Lo St. Legale Acqua Barralis è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi Euro **89.617,00** oltre iva e cpa.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con lo St. Legale Acqua Barralis in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, lo St. Legale Acqua Barralis, ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppo **Biancamano**

ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. Lo St. Legale Acqua Barralis acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato (STUDIO LEGALE ACQUA BARRALIS) tratto presso la banca CARIGE SPA IBAN IT 061 7549 1100 0000 0933 620 mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore dello St. Legale Acqua Barralis. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri riceverà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione soddisfattiva. Lo St. Legale Acqua Barralis riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che -subordinatamente all'integrale rimborso del credito- non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre passa, di Energetcambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.



4. MISCELLANEA

4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
- b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti);
- c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.

4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano (Milano)

All'attenzione
dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

Pec:

aimeriambiente@legaimail.it

Fax: 02/528682225

- b) In caso di comunicazione allo Studio Legale Acqua Barralis



Aimeri Ambiente ^{S.r.l.}

gruppoBiancamano

Studio Legale Acqua Barralis

Via Vittorio Emanuele II, 14

17024 Finale Ligure (SV)

All'attenzione dell'Avv. Ferdinando Acqua Barralis

Pec: ferdinando.acquabarralis@ordineavvocatisv.it

Fax: 019/695035

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.

4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.

5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.

6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.

- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano Il, 07 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Delegato

Alessandra De Andreis

Amministratore Delegato

Aimeri Ambiente S.p.A.

STUDIO LEGALE ACQUA BARRALIS



Spett.le

Studio Legale Ichino – Brugnatelli
Associati

Comunicazione a mezzo pec:
studiolegale@pec.ichinobrugnatelli.it

CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE

S.R.L.

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

ACCORDO

PARACONCORDATARIO TRA

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte-

e

- **STUDIO LEGALE ICHINO – BRUGNATELLI E ASSOCIATI** con sede in Via Mascheroni, 31 - 20145 Milano, C.F., P.IVA 04628580153, di seguito ("ST. LEGALE ICHINO-BRUGNATELLI"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società

1



- controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
 3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
 4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
 - a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di leasing, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di leasing verso Aimeri;



- d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;
 - e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe



imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

8. Lo St. Legale Ichino – Brugnatelli è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi Euro 75.502,80 oltre I.V.A. e CPA.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con lo St. Legale Ichino – Brugnatelli in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, lo St. Legale Ichino – Brugnatelli, ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.



2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. Lo St. Legale Ichino – Brugnattelli acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Studio Legale Ichino – Brugnattelli e Associati tratto presso la banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale di Milano Via G. Verdi n. 8 – Codice IBAN: IT 12 Y 03069 09400 1000 0010 8183 - Swift Code BCI TIT MM - mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore dello St. Legale Ichino – Brugnattelli. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri recepirà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare – per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione satisfattiva. Lo St. Legale Ichino – Brugnattelli riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione satisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che -subordinatamente all'integrale rimborso del credito- non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale



esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

4. MISCELLANEA

- 4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
 - b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti).;
 - c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.
- 4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
- 4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano(Milano)
All'attenzione dell' Amministratore
Delegato Alessandra De Andreis
Pec: aimeriambiente@legalmail.it
Fax: 02/528682225

- b) In caso di comunicazione allo Studio Legale Ichino Brugnattelli e Associati

Studio Legale Ichino Brugnattelli e Associati
Via Mascheroni, 31,
20145 Milano (MI)
All'attenzione dell' Avv. Evangelista Basile
Pec: studiodilegale@pec.ichinobrugnatelli.it
Fax: 02/48100102



o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

* * *



Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppoBiancamano

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riprodotte integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano li, 07 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.


L'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

STUDIO LEGALE ICHINO-BRUGNATELLI E

ASSOCIATI

(Avv. Evangelista Basile)







Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppoBiancamano

Spett.le

Dr. Prof. Natalini Francesco

Comunicazione a mezzo mail:
f.natalini@tiscalinet.it

CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE

S.R.L.

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

ACCORDO

PARACONCORDATARIO TRA

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte-

e

- **DR. PROF. FRANCESCO NATALINI** con sede in Via Vincenzo Gioberti, 54 - 13100 Vercelli, C.F. NTLFNC60E27L103B, P.IVA 01584450025, di seguito ("DR. NATALINI"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);

1



2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
 - a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuario dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di leasing, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di leasing verso Aimeri;
 - d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le



Aimeri Ambiente s.r.l

gruppoBiancamano

banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;

- e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
- f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-fer l. fall. con gli Enti Previdenziali;
- g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
- h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.

5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.

6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-fer l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.



8. Il Dr. Natalini è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi Euro 56.287,00 oltre I.V.A. e Cassa Enpacl.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con il Dr. Natalini in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, il Dr. Natalini ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto



Aimeri Ambiente^{S.r.l.}

gruppoBiancamano

* IBAN: IT07V0301503200000000
4580541

di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. Il Dr. Natalini acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ^{NATALINI} ~~F. FRANCESCO~~ ... tratto presso la banca ^{FINECO} ...
IBAN IT ...*... mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore del Dr. Natalini. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri riceverà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione soddisfattiva. Il Dr. Natalini riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che - subordinatamente all'integrale rimborso del credito - non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

4. MISCELLANEA



Aimeri Ambiente S.r.l

gruppoBiancamano

- 4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
 - b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti).;
 - c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.
- 4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
- 4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano(Milano)

All'attenzione
dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

Pec:

aimeriambiente@legalmail.it

Fax: 02/528682225

- b) In caso di comunicazione al Dott. Prof. Francesco Natalini

Dott. Prof. Francesco Natalini

Via Vincenzo Gioberti, 54
13100 Vercelli (VC)



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

All'attenzione del Dott. Prof. Francesco Natalini

mail: f.natalini@fiscalinet.it

Fax: 0161/253317

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.
5. **LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO**
- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
6. **IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.**
- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppo **Biancamano**

possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano li. 07 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

DR. PROF. FRANCESCO NATALINI

Aimeri A.I. Amministratore Delegato

Alessandra De Andreis



Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppoBiancamano

Spett.le
Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Via Innocenzo Malvasia, 6
40131 Bologna (BO)

Comunicazione a mezzo mail:

qualotti@kpmg.it

CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE

S.R.L.

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

ACCORDO

PARACONCORDATARIO TRA

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte-

e

- **STUDIO LEGALE ASSOCIATO – CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA** con sede in Via Innocenzo Malvasia, 6 - 40131 Bologna, C.F., P.IVA 09363280158, di seguito ("K STUDIO"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino

I



- al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
 3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall.
 4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
 - a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di *leasing* creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di *leasing*, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi



Aimeri Ambiente S.r.l

gruppoBiancamano

e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di *leasing* verso Aimeri;

- d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;
 - e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei



beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

8. K STUDIO è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi Euro 130.920 oltre I.V.A. e CPA.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con K STUDIO in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, K STUDIO, ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.



2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. K STUDIO acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a: **Studio Associato Consulenza legale e tributaria presso la Banca DI DESIO E DELLA BRIANZA- IBAN IT94H034400 1603000000362900, SWIFT: BDBDIT22**, mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore di K STUDIO. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri recepirà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione soddisfattiva. K STUDIO riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che - subordinatamente all'integrale rimborso del credito - non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

4. MISCELLANEA

4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
- b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti).;
- c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.

4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano(Milano)
All'attenzione
dell' Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis
Pec:
aimeriambiente@legalmail.it
Fax: 02/528682225



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

- b) In caso di comunicazione allo Studio Legale K STUDIO

Studio Associato – Consulenza legale e tributaria

Via Innocenzo Malvasia 6,

40131 Bologna (BO)

All'attenzione del Dott. Federico Quaiotti

Mail: :fquaiotti@kpmg.it

Fax: 051/4392799

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.



Aimeri Ambiente ^{S.r.l}

gruppoBiancamano

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso fra le Parti medesime.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina insegno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano li, 13 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Delegato

Alessandra De Andreis

Aimeri Ambiente S.r.l. a Socio Unico
Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

STUDIO ASSOCIATO
Consulenza legale e Tributario

Dott.ssa Alessandra Tronconi

Dott. Federico Quaiotti



Spett.le

Studio Legale Prof. Giovanni Grasso
e Associati

Comunicazione a mezzo mail:

prof.giovanni.grasso@iol.it

CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE

S.R.L.

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

ACCORDO

PARACONCORDATARIO TRA

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte -

e

- **STUDIO LEGALE PROF. GIOVANNI GRASSO E ASSOCIATI** con sede in Via Vittorio Emanuele Orlando, 42 - 95128 Catania, C.F., P.IVA 05235710877, di seguito ("AVV. GIOVANNI GRASSO"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del

1



- contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
- a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
- a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di *leasing* creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di *leasing*, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di *leasing* verso Aimeri;
 - d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri,



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;

- e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.



8. L'Avv. Giovanni Grasso è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi Euro 71.000,00 oltre iva e cpa.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con l'Avv. Giovanni Grasso in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, l'Avv. Giovanni Grasso, ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto



di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. L'Avv. Giovanni Grasso acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato allo Studio Legale prof. Giovanni Grasso e Associati tratto presso la banca Agricola Popolare di Ragusa - IBAN IT10F0503616900CC0451295959 mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore dell'Avv. Giovanni Grasso. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri riceverà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione satisfattiva. L'Avv. Giovanni Grasso riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione satisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che -subordinatamente all'integrale rimborso del credito- non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

4. MISCELLANEA



4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
- b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti).;
- c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.

4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano(Milano)
All'attenzione
dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

Pec:

aimeriambiente@legalmail.it

Fax: 02/528682225

- b) In caso di comunicazione allo Studio Legale Prof. Giovanni Grasso e Associati

Studio Legale Prof. Giovanni Grasso e Associati
Via Vittorio Emanuele Orlando 42,
95128 Catania (CT)



All'attenzione dell'Avv. Giovanni Grasso

Mail: prof.giovanni.grasso@iol.it; prof.giovanni.grasso@pec.it

Fax: 095/7223526

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti invalida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.



6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano li, 07 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

STUDIO LEGALE PROF. GIOVANNI
GRASSO E ASSOCIATI
Avv. Giovanni Grasso



Aimeri Ambiente s.r.l.
gruppoBiancamano

Spett.le

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco
e Associati

Comunicazione a mezzo pec:

giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it

CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE

S.R.L.

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

ACCORDO

PARACONCORDATARIO TRA

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte -

e

- **STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI** (già **STUDIO LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO**) con sede in C.so Re Umberto, 65 - 10128 Torino, C.F., P.IVA 06088110017, di seguito "ST.LEGALE",

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);

1



2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
 - a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di *leasing* creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di *leasing*, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di *leasing* verso Aimeri;
 - d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;

- e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.



8. Lo St. Legale è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi **Euro 290.084,10 comprensivi di I.V.A. e CPA**
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con lo St. Legale in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, lo St. Legale ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto



di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. Lo Studio Legale acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati tratto presso la banca Unicredit Banca - IBAN IT I174B0200801105000100719968 mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore dello Studio Legale. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri recepirà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione soddisfattiva. Lo Studio Legale riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che -subordinatamente all'integrale rimborso del credito- non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

4. MISCELLANEA



- 4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
 - b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti).;
 - c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.
- 4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
- 4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano (Milano)

All'attenzione
dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

Pec:

aimeriambiente@legalmail.it

Fax: 02/528682225

- b) In caso di comunicazione allo Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati (già studio Legale Associato Finocchiaro Formentin Saracco)

Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppo **Biancamano**

C.so Re Umberto, 65
10128 Torino (TO)

All'attenzione dell'Avv. Gianni Maria Saracco

Pec: giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it

Fax: 011/5683106

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti invalida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente



Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppoBiancamano

dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.

- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parli si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parli alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parli medesime.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina insegno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano li, 07 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

STUDIO LEGALE FINOCCHIARO
FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI

L'Amministratore Delegato

Alessandra De Andreis

Aimeri Ambiente S.r.l. a Socio Unico
Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis



Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppoBiancamano

Spett.le

Studio Legale Avv. Perla Sciretti

Comunicazione a mezzo pec:
perlasciretti@open.legalmail.it

**CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE
S.R.L.**

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

**ACCORDO
PARACONCORDATARIO TRA**

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI").

- da una parte -

e

- **AVVOCATO PERLA SCIRETTI** con sede in Via della Signora, 2 - 20122 Milano, P.IVA 07915030154, di seguito ("AVV. SCIRETTI").

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il

1



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:

- a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
- a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di *leasing* creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di *leasing*, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di *leasing* verso Aimeri;
 - d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;

- e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
- f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
- g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
- h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.

5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.
8. L'Avv. Scirelli è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio



Aimeri Ambiente ^{S.r.l.}

gruppoBiancamano

generate ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi Euro 64.450,00 oltre I.V.A. e CPA..

9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con l'Avv. Sciretti in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, l'Avv. Sciretti ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE.

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.



3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. L'Avv. Sciretti acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato Avv. Paola Sciretti..... tratto presso la banca UBI.....-

← IBAN ITmediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore dell' Avv. Sciretti. Gli Interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri recepirà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione soddisfattiva. L'Avv. Sciretti riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che - subordinatamente all'integrale rimborso del credito - non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

4. MISCELLANEA

4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

IT 460
0311
01604
0000
000
32000



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
 - b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti).;
 - c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.
- 4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
- 4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:
- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano (Milano)

All'attenzione
dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

Pec:
almeriambiente@legalmail.it

Fax: 02/528682225

- b) In caso di comunicazione all'Avvocato Perla Scirelli

Studio Legale Avvocato Perla Scirelli

Via della Signora, 2
20122 Milano (MI)

All'attenzione dell' Avv. Perla Scirelli

mail: perlex@perlex.it



o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in



Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppoBiancamano

esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

* * *


Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano lì, 07 Febbraio 2017


AIMERI AMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Delegato

Alessandra De Andreis



AVV. PERLA SCIRPITI





Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppoBiancamano

Spett.le

Avv. Giovanni Todisco

Comunicazione a mezzo pec:
avv.todisco@legalmail.it

CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE

S.R.L.

(TRIB. MILANO - SEZ. FALL. - R.G. N. 98/2016 C.P.)

ACCORDO

PARACONCORDATARIO TRA

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F. P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte -

e

- **STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI TODISCO & PARTNERS** con sede in Monopoli, Via Tenente Vitti, 158, C.F. TDSGNN68S06F376W, P.IVA 05475710728, di seguito ("Avv. Todisco"),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.06.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del

1



- contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a):
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall, termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
 3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall.
 4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
 - a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di leasing, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di leasing verso Aimeri;



Aimeri Ambiente S.p.A.

gruppoBiancamano

- d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;
 - e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Istituti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
5. il Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Fallimentare - nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Pretalizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe



imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

8. L'Avvocato Giovanni Todisco è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art. 184 l. fall., pari a complessivi Euro 139.428,70.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con l'Avvocato Giovanni Todisco in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, l'Avvocato Giovanni Todisco ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA - DATA DI EFFICACIA

2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.

2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.

2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia



ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. L'Avvocato Giovanni Todisco acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3(tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Avvocato Giovanni Todisco tratto presso la banca Monte Dei Paschi Di Siena.- Filiale di Monopoli- IBAN IT 50 B 01030 41572 000001288887 mediante il pagamento dell'intera creditoria in n. 36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore dell'Avvocato Giovanni Todisco. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri riceverà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione satisfattiva. L'Avvocato Giovanni Todisco riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione satisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che -subordinatamente all'integrale rimborso del credito- non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di



Aimeri.

4. MISCELLANEA

4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
- b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da controllanti di/o sottoposte a comune controllo con le Società e/o (Società e/o Professionisti).;
- c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.

4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6
20089 Rozzano (Milano)
All'attenzione
dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis
Pec:
aimeriambiente@legalmail.it
Fax: 02/528682225



- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

• • •

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una



Aimeri Ambiente S.p.A.
gruppoBiancamano

lettera riprodotte integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta
e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Rozzano li, 07 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Delegato

Alessandra De Andreis

Aimeri Ambiente S.r.l. a Socio Unico

Amministratore Delegato

Amministrazione e Finanza

Alessandra De Andreis

AVV. GIOVANNI TODISCO



Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppo **Biancamano**

Spett.le Società
Apulia Prontoprestito S.p.A.

Comunicazione a mezzo pec:
segreteria.app@cert.venetobanca.it

Comunicazione a mezzo mail:
apuliaprontoprestito@bancaapulia.it

**CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE
S.R.L.**

(Trib. Milano - Sez. Fall. - R.G. n. 98/2016 C.P.)

**ACCORDO
PARACONCORDATARIO TRA**

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),

- da una parte -

e

- **APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A** con sede in San Severo (FG), Via Tiberio Solis n. 40, P.IVA 002875460244, di seguito ("APULIA")

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'Igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste,

1



- che a decorrere dal 22.6.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161, l. fall., termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
 3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri ed il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis l. fall.
 4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
 - a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri volto, principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di leasing, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti



Aimeri Ambiente S.r.l.

gruppoBiancamano

vantati dalle predette società di leasing verso Aimeri;

- d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;
 - e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art.182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art.182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.
5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe



imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

8. Apulia è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n.1, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art.184 l. fall., pari a complessivi Euro 120.218,00.
9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con Apulia, in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, Apulia ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia



ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1,1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

- 3.1. Rimborso. Apulia acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
- 3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Apulia Prontoprestito S.p.A., tratto presso Bancapulia S.p.A. IBAN IT 48 N 05787 04020 095576055802, mediante il pagamento dell'intera creditoria in n.36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.
- Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore di Apulia. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.
- 3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri riceverà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
- 3.4. Estinzione soddisfattiva. Apulia riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione soddisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che -subordinatamente all'integrale rimborso del credito - non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e, per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.
- 3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di



Aimeri.

4. MISCELLANEA.

4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:

- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
 - b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da, controllanti, o sottoposte a comune controllo con, le Società e/o (Società e/o Professionisti);
 - c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.
- 4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
- 4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue:

- a) In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l. Strada
4, Palazzo Q6 – 20089
Rozzano (Milano)

All'attenzione
dell' Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

Pec:

aimeriambiente@legalmail.it

Fax: 02/528682225



Aimeri Ambiente S.r.l.
gruppoBiancamano

b) In caso di comunicazione ad Apulia

Apulia Prontoprestito S.p.A.
Via Tiberio Solis, 40 - 71016
San Severo (FG)

Pec: segreteria.app@cert.venetobanca.it

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO.

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.



Aimeri Ambiente ^{S.r.l.}

gruppoBiancamano

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

MILANO, 09 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Delegato

Alessandra De Andreis

APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A.

Il Direttore Generale

Giuseppe Fanin

PRESTITALIA

Gruppo UBI <> Banca

Spett.le
Aimeri Ambiente Spa
Strada 4, Palazzo Q6
Rozzano (MI)
c.a. I.r.p.t. Sig.ra A. De Andreis

Bergamo, 27 febbraio 2017

Gent.ma Sig.ra De Andreis,
abbiamo ricevuto la Vostra proposta del 24 febbraio 2017 che di seguito trascriviamo debitamente sottoscritta in segno di piena e incondizionata accettazione.

" Spett.le Società
Prestitalia S.p.A.

Comunicazione a mezzo pec:
prestitalia.credit.anomalo@pecgruppoubi.it

CONCORDATO PREVENTIVO DI AIMERI AMBIENTE S.R.L.

(Trib. Milano - Sez. Fall. - R.G. n. 98/2016 C.P.)

ACCORDO PARACONCORDATARIO TRA

- **AIMERI AMBIENTE S.R.L.** con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6. C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" con decreto del Tribunale di Milano del 04.08.2016, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante sig.ra Alessandra De Andreis, di seguito ("AIMERI"),
- da una parte -

e

PRESTITALIA

Gruppo UBI <> Banca

- *Prestitalia Spa - società per azioni avente socio unico - con sede legale in (24121) Bergamo, Via Stoppani n.15 - Capitale sociale Euro 205.722.715 i.v. - Codice Fiscale n.01464750668 - P.IVA n.05889861000, n.413233 R.E.A. BG - n.31065 Elenco UIC - n.60 Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. (TUB) - Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane S.p.A., in breve Gruppo UBI Banca - Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2 - Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A. nonché in qualità di cessionaria di Banca 24-7 Spa a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Banca 24-7 Spa (giusto atto del 25/06/2012, Racc. n.28933 - Rep. n.1730) - in persona del Dott. Gianpiero Chiara, nato a Bergamo il 27/09/1972, giusta procura speciale conferita per atto notaio Rita Bosi del 25 maggio 2015 (Rep. n.29.966 - Racc. n.2.231) registrato all'Ufficio delle Entrate di Bergamo l il 27 maggio 2015 al n.16833 serie IT.*
- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. Aimeri è una società già operativa nel settore dell'igiene ambientale che, fino al 21.06.2016, ha svolto, a favore di Pubbliche Amministrazioni appaltanti e committenti privati, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti. Attività, queste, che a decorrere dal 22.6.2016 sono svolte da Energeticambiente S.r.l., società controllata al 100% da Aimeri (di seguito "Energeticambiente"), in forza del contratto d'affitto d'azienda di cui al successivo punto 4 - lettera a);
2. con decreto in data 03.08.2016, depositato in cancelleria in data 04.08.2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose:
 - a) concesso a favore della Società termine fino al 02.10.2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161, l. fall., termine ulteriormente prorogato fino al 01.12.2016;
 - b) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato.
3. Nelle more della procedura di concordato "con riserva" aperta con il decreto del Tribunale di Milano di cui al precedente punto, Aimeri, con l'ausilio dei propri advisor legali e finanziari, ha elaborato il piano volto a conseguire il risanamento

2

PRESTITALIA

Gruppo UBI <> Banca

dell'esposizione debitoria di Aimeri ed il riequilibrio della propria situazione finanziaria attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall.

4. In data 01.12.2016, Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare - formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, unitamente al piano (il "Piano"), alla proposta di concordato (la "Proposta") e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato") più in particolare, il Piano prevede:
- a) la prosecuzione dell'attività d'impresa di Aimeri da parte di Energeticambiente, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri verso il pagamento a favore di Aimeri di un canone periodico che verrà destinato, tra le altre cose, alla soddisfazione dei creditori concorsuali di quest'ultima ai sensi della Proposta;
 - b) l'incasso dei crediti di Aimeri Ambiente S.r.l. e la liquidazione di alcuni asset non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;
 - c) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di *leasing* creditrici di Aimeri volto, principalmente, a regolare: i rapporti in essere tra le società di *leasing*, Aimeri ed Energeticambiente per quanto concerne l'utilizzo degli automezzi e i cassonetti utilizzati da Energeticambiente ai fini dell'attività di impresa e determinare le modalità, la misura e i tempi di soddisfacimento dei crediti vantati dalle predette società di *leasing* verso Aimeri;
 - d) la stipula ed esecuzione di un accordo "paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano Holding S.A., Biancamano S.p.A., Energeticambiente e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri;
 - e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. con l'Erario;
 - f) la stipula di un atto di transazione previdenziale ex art. 182-ter l. fall. con gli Enti Previdenziali;
 - g) la suddivisione in classi dei creditori di Aimeri e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella Proposta;
 - h) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.

PRESTITALIA

Gruppo UBI < Banca

5. il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare – nella persona del Giudice Delegato dott. D'Aquino, con provvedimento del 05.01.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.162 l. fall., ha concesso termine per l'integrazione della proposta concordataria sino alla data del 25.01.2017; detta integrazione è stata ritualmente depositata nel rispetto del termine suindicato.
6. La Proposta prevede, ai fini che qui interessano, la soddisfazione integrale dei crediti vantati nei confronti di Aimeri assistiti da privilegio generale (ad esclusione della quota dei crediti erariali e fiscali oggetto di falcidia ai sensi delle proposte di transazione fiscale e previdenziale ex art.182-ter l. fall.), mediante pagamento in via dilazionata entro 4 (quattro) anni dalla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.
7. Ai sensi di quanto attestato nella "Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati" redatta dal professionista attestatore del Piano Dott. Sandro Aceto ed allegata alla Domanda di Concordato sub "Prod. n.45" (la "Relazione dell'Attestatore"), tale soddisfazione - si è detto integrale e dilazionata - dei crediti assistiti da privilegio generale, (i) non solo non è inferiore (dal punto di vista del quantum) rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni sui quali insistono le rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri, (ii) ma è altresì migliorativa (dal punto di vista temporale), in quanto assicurerebbe una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe imposta ai fini della soddisfazione di tali crediti nella predetta ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.
8. Prestitalia S.p.A. è titolare nei confronti di Aimeri di un credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n.1, importo elevato alla data del 04.08.2016 (data di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva", la quale costituisce la data di riferimento per gli effetti remissori del concordato ex art. 184 l. fall., pari a complessivi Euro 349.903,75, ivi comprese le somme originariamente dovute in favore di Banca 24/7 Spa quale titolare del credito, avente medesimo titolo e grado di privilegio, e ceduto a Prestitalia Spa a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Banca 24-7 Spa (giusto atto del 25/06/2012, Racc. n.28933 - Rep. n.1730);

PRESTITALIA

Gruppo UBI >< Banca

9. Aimeri ha rappresentato l'opportunità, al fine di assicurare la fattibilità del concordato e la migliore tutela degli interessi del ceto creditorio nel rispetto delle clausole legittime di prelazione, di stipulare un accordo con Prestitalia S.p.A. in merito alle modalità e tempistiche di soddisfazione del credito ai sensi della Proposta. Accordo che sarà depositato per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.
10. In considerazione di tutto quanto precede, Prestitalia S.p.A ha manifestato la propria disponibilità ad aderire ai termini e alle condizioni di cui al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse dell'Accordo costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dello stesso ed hanno valore di patto.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA-DATA DI EFFICACIA

- 2.1. Condizione Sospensiva. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla definitività e non impugnabilità dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri che interverrà con decreto del Tribunale di Milano ex art. 180 l. fall., decorsi i termini di legge (la "Condizione Sospensiva"). Le Parti prendono atto che la Condizione Sospensiva non è meramente potestativa ed è stabilita allo scopo di realizzare l'operazione contemplata nell'Accordo.
- 2.2. Data di Efficacia. Il presente Accordo diventerà efficace alla data in cui si sarà avverata la Condizione Sospensiva.
- 2.3. Mancato avveramento della Condizione Sospensiva. Qualora, per qualsivoglia ragione, la Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 1.1 non si sia avverata nei termini di legge, eventualmente prorogati, le disposizioni del presente Accordo rimarranno definitivamente prive di effetto e nessuna delle parti avrà alcun diritto di qualsivoglia natura nei confronti dell'altra in dipendenza dell'Accordo.

PRESTITALIA

Gruppo UBI < Banca

3. SODDISFAZIONE DEL CREDITO

3.1. Rimborso. Prestitalia S.p.A. acconsente alla soddisfazione del credito oggetto di privilegio in via dilazionata sulla base di un piano di rimborso della durata complessiva di 3 (tre) anni, che avrà decorrenza dalla scadenza dei 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto di omologa del concordato, con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

3.2. Modalità del Rimborso. Aimeri si impegna a rimborsare il credito nei modi e termini di cui al precedente punto 3.1 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Prestitalia Spa tratto presso la banca Ubi Banca Spa - Filiale di Roma, Via dei Crociferi n.44. IBAN IT58C031110325300000000347 mediante il pagamento dell'intera creditoria in n.36 (trentasei) rate mensili consecutive di pari importo.

Interessi. Resta inteso che sul credito matureranno interessi al tasso legale a favore di Prestitalia S.p.A. Gli interessi maturati verranno corrisposti contestualmente al pagamento di ciascuna rata.

3.3. Impegno di Aimeri. Aimeri riceverà all'interno del Piano e della Proposta l'impegno a soddisfare il credito alle medesime condizioni previste nel presente

Accordo, che sarà, all'uopo, depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare - per costituire parte integrante e sostanziale della Domanda di Concordato.

3.4. Estinzione satisfattiva. Prestitalia S.p.A. riconosce che l'integrale rimborso del credito ai sensi del presente articolo determinerà l'estinzione satisfattiva del credito e, pertanto, dichiara che -subordinatamente all'integrale rimborso del credito - non avrà più nulla a pretendere nei confronti di Aimeri e, per quanto occorre possa, di Energeticambiente per qualsivoglia titolo o causale comunque connessi con il credito.

3.5. Miglior soddisfazione. Le parti - facendo affidamento su quanto dichiarato nella "Relazione dell'Attestatore" - si danno reciprocamente atto che l'integrale esecuzione del presente Accordo determinerà una soddisfazione del credito migliorativa rispetto a quella realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare di Aimeri.

PRESTITALIA

Gruppo UBI < Banca

4. MISCELLANEA.

- 4.1. Riservatezza. Salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente Accordo.
- Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra:
- a) le comunicazioni agli organi sociali delle Parti;
 - b) le comunicazioni effettuate a persone fisiche e/o giuridiche, direttamente o indirettamente controllate da, controllanti, o sottoposte a comune controllo con, le Società e/o (Società e/o Professionisti);
 - c) le comunicazioni, gli avvisi e ogni altra diffusione di informazioni dovuta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, di regolamento o di altra natura.
- 4.2. Modifiche. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti approvata per iscritto dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
- 4.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., via telefax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento della ricezione della lettera raccomandata, del messaggio di avvenuto ricevimento ovvero, in caso di posta elettronica, della risposta di avvenuta ricezione, sempreché sia indirizzata come segue: In caso di comunicazione ad Aimeri:

Aimeri Ambiente S.r.l.
Strada 4, Palazzo Q6 –
20089 Rozzano (Milano)

All'attenzione
dell'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis Pec:

aimeriambiente@leaalmil.it

Fax: 02/528682225

PRESTITALIA

Gruppo UBI <> Banca

- a) In caso di comunicazione a Prestitalia S.p.A.

Prestitalia S.p.A.

Via Stoppani, 15 -

24121 Bergamo (BG)

Pec: prestitalia.credito.anomalo@pecgruppoubi.it

o all'eventuale diverso indirizzo o numero di telefax o indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà successivamente comunicare agli altri a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 4.4. Invalidità parziale. Qualora una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo risulti in valida o inefficace, in tutto o in parte, ai sensi della legge applicabile, le altre disposizioni resteranno, nella maggior misura possibile, pienamente valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali disposizioni, cercando di mantenere il più possibile inalterato il loro contenuto sostanziale.
- 4.5. Assenza di novazione. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'Accordo non determina alcuna novazione oggettiva del credito.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO.

- 5.1. Legge applicabile. Il presente Accordo è regolato dalla - e deve essere interpretato secondo la - legge italiana.
- 5.2. Foro esclusivo. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

PRESTITALIA

Gruppo UBI >< Banca

6. IMPOSTE, TASSE, SPESE E COSTI.

- 6.1. Imposte e tasse. Le imposte e/o gli altri oneri di natura fiscale, così come le spese relative a trascrizioni, registrazioni e iscrizioni in pubblici registri, eventualmente dovute in relazione al presente Accordo saranno a carico di Aimeri.
- 6.2. Spese legali. Ciascuna delle Parti si farà invece direttamente carico, senza possibilità di chiedere e/o ottenere dalle altre Parti alcun tipo di rimborso, di tutte le spese legali eventualmente sostenute per la predisposizione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo e dei contratti/atti da stipularsi in esecuzione dello stesso tra le Parti medesime.

Ove d'accordo con quanto sopra, vogliate confermare tale accettazione inviando alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l., all'indirizzo indicato al precedente articolo 4.3, una lettera riproducente integralmente il contenuto della presente debitamente sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione.

MILANO, 24 Febbraio 2017

AIMERI AMBIENTE S.R.L.
L'Amministratore Delegato
Alessandra De Andreis

PRESTITALIA S.P.A.

